



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **7 novembre 2019**

Scioglimento liquidazione estinzione della società

La questione di legittimità costituzionale della CTP di Benevento.

Il comma 4 **dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014**, allo scopo evidente di facilitare l'attività di notifica degli atti nei cinque anni successivi dispone che *"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese"*. Con tale norma si evita che il giudice tributario possa ritenere tali atti inesistenti.

Si valuti che l'accertamento al soggetto estinto può essere l'inizio dell'accertamento dell'azione di responsabilità verso liquidatori, amministratori, soci (**art. 36 DPR 602/73**).

Tale impostazione è stata messa in forse dagli atti della *CTP di Benevento Sez. 1 che, nella decisione 13 marzo 2019*, ha rimesso gli atti alla **Corte costituzionale** nella parte in cui si prevede che gli enti impositori e previdenziali, possono intestare alle società cancellate gli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e del contenzioso nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Il rilievo principale mosso va con riguardo all'art. 76 Costituzione *"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."* per **eccesso di delega**.

Qualora venisse rilevata l'incostituzionalità della norma la stessa comporterà **la nullità** degli atti intestati al soggetto estinto. Con esclusione degli atti ormai definiti.